

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 7 dicembre 2022 — I GmbH / J R

(Causa C-749/22)

(2023/C 45/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: I GmbH

Convenuto: J R

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE ⁽¹⁾ e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale in base alle quali le ferie annuali retribuite chieste dal lavoratore e concesse dal datore di lavoro, che coincidono temporalmente con la quarantena domiciliare disposta dall'autorità competente dopo la concessione delle ferie per sospetto di contaminazione, non devono essere rinviate a una data successiva, stante il fatto che durante la quarantena il lavoratore non è inabile al lavoro per causa di malattia.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

Impugnazione proposta il 15 dicembre 2022 dall'Airoldi Metalli SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2022, causa T-1/22, Airoldi Metalli SpA/Commissione

(Causa C-764/22 P)

(2023/C 45/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (rappresentanti: M. Campa, avvocato, D. Rovetta, avocat, P. Gjørtler, advokat, V. Villante, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile la presente impugnazione;
- annullare l'ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2022, causa T-1/22, Airoldi Metalli SpA/Commissione europea e dichiarare ricevibile il ricorso proposto dall'Airoldi Metalli SpA;
- rinviare la causa al Tribunale affinché esamini nel merito il ricorso proposto dall'Airoldi Metalli SpA;
- condannare la Commissione europea alle spese della presente impugnazione e del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito della presente impugnazione, la ricorrente deduce due motivi principali.

Primo motivo d'impugnazione: errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 263, paragrafo 4, ultima frase, [TFUE], e del requisito e della nozione di atto regolamentare che non comporta alcuna misura d'esecuzione — Errata qualificazione dei fatti e snaturamento delle prove.

Secondo motivo d'impugnazione: errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE, e in particolare del requisito dell'«incidenza diretta e individuale» — Errata qualificazione dei fatti.
